



FAQ

Avviso 1.2.3

“Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3 (da realizzarsi anche attraverso la valorizzazione dei partenariati pubblico-privati esistenti)”

D.D.G. n. 2434 del 23/10/2017

N°	DOMANDE	RISPOSTE
1	<p>Il "Raggruppamento temporaneo", di cui al D.D.G. n. 2434 par. 2.1, deve essere precedentemente costituito, ai fini della presentazione dell'Istanza preliminare di accesso alla FASE 1?</p> <p>Se sì, è necessario presentare unitamente all'Istanza preliminare, in Fase 1, una dichiarazione di impegno, da parte di tutti i soggetti coinvolti, a costituire il Raggruppamento stesso in caso di approvazione del progetto?</p>	<p>Lo schema di istanza preliminare (fase 1) prevede soltanto l'elenco dei componenti del raggruppamento, mentre l'allegato 1 (fase 2) riporta la Dichiarazione di intenti qualora il raggruppamento non è ancora costituito. Il relativo atto costitutivo (notarile) deve essere trasmesso prima della predisposizione del decreto di approvazione della graduatoria di cui al punto 4.8 dell'avviso</p>
2	<p>Un'impresa, in house ad un Ente pubblico e controllata direttamente dallo stesso, è ammissibile al finanziamento?</p>	<p>Si considera impresa, ai sensi dell'allegato 1 al regolamento (UE)n.651/2014, qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.</p>
3	<p>L'atto notarile di costituzione del partenariato deve essere trasmesso prima della predisposizione del decreto di approvazione della graduatoria o entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione alle agevolazioni?</p>	<p>L'atto notarile di costituzione del partenariato deve essere trasmesso entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione alle agevolazioni.</p>
4	<p>Un'impresa può presentare più di un progetto, purché in ambiti tematici differenti?</p>	<p>Ciascun'impresa potrà partecipare a un solo raggruppamento di progetto, pena la decadenza di tutte le istanze a cui risulterà associato.</p>
5	<p>In riferimento a quanto indicato nel paragrafo 2.1, punto 4 e successivamente nel paragrafo 2.2 lett.m), si chiede se un Organismo di Ricerca può essere considerato un soggetto "Richiedente"?</p>	<p>La limitazione di cui al paragrafo 2.1 punto 4 non si applica agli Organismi di Ricerca.</p>

	Può partecipare a più raggruppamenti di progetto?	
6	Un Organismo di Ricerca, che non abbia sede in Sicilia, può presentare domanda di agevolazioni purchè si impegni ad aprire una nuova sede nel territorio regionale?	Anche l'Organismo di Ricerca privo di sede legale in Sicilia al momento della domanda, dovrà impegnarsi ad aprire sede o unità operativa al momento del primo pagamento dell'aiuto a titolo di anticipo.
7	Con riferimento all'art. 2.1 "Destinatari/Beneficiari" comma 4 dell'Avviso, si chiede se il limite di partecipazione ad un solo raggruppamento di progetto si applica agli "Ulteriori Soggetti" come definiti nel medesimo articolo?	Le disposizioni di cui al par. 2.1 comma 4 non si applicano agli "Ulteriori Soggetti" di cui al punto 2.
8	Nel caso di partecipazione di un Soggetto beneficiario (Società consortile) che si avvalga per la realizzazione delle attività progettuali, del personale e delle strutture delle società consorziate, nel rispetto della nota n.46586 del 13/09/2017 del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, la forma e l'intensità del contributo previsto di cui all'art. 3.5 dell'Avviso, sono quelle previste per la società consortile?	Fermo restando la natura del soggetto beneficiario (Impresa) lo stesso può avvalersi del personale e delle strutture delle società consorziate, nel rispetto della citata della nota n.46586 del 13/09/2017 e con l'intensità del contributo previsto dall'art.25 del reg(UE)n.651/2014 per le singole consorziate
9	In riferimento ai requisiti di ammissibilità di cui al punto n)dell'art.2.2, si chiede se tale dichiarazione è da intendersi riferita ai progetti di finanziamenti agevolati o più genericamente alle gare d'appalto	Quanto riportato alla lettera n) del paragrafo 2.2, è riconducibile ai progetti di finanziamento agevolati
10	Una azienda agricola che ha come codice ATECO 35.11.00 PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI in quanto svolge attività di produzione di energia per digestione anaerobica di scarti agroindustriali e biomasse dedicate, possa essere considerata ammissibile	Ai fini dell'ammissibilità del codice ATECO si dovrà fare riferimento al codice primario dell'impresa
11	Si chiede di conoscere i requisiti che individuano i soggetti denominati " incubatori"	Sono ammissibili tra i soggetti denominati "incubatori" quei soggetti iscritti al Registro Nazionale degli Incubatori Certificati o gli incubatori certificati a livello Europeo (EU BIC) nell'ambito della Rete EBN